

Publicato il 30/05/2019

**N. 00117/2019 REG.PROV.CAU.
N. 01010/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comunità del Territorio di Costa Paradiso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Occhiena e Sara Merella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele 76;

Abbanoa S.p.A, Regione Autonoma della Sardegna, Arpa Sede Cagliari, Arpa Dipartimento Sassari, non costituiti in giudizio;

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;

Provincia di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Filigheddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gruppo Mela, Gruppo Gravina, Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, Egas, Associazione per la Tutela del Territorio di Costa Paradiso, non costituiti in giudizio;

Antonio Maria Mela, Serv.Is S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Lanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia in via cautelare,

- del provvedimento del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica
- Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829 avente ad oggetto il “Piano di Lottizzazione “Costa Paradiso”. Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta”, con il quale si stabilisce che, con riferimento alle infrastrutture fognarie, a seguito della richiesta di autorizzazione avanzata da alcune ditte private di “realizzare la fognatura ed eventuale modulo dell'impianto di depurazione, funzionale a garantire il rilascio dell'abitabilità relativa agli immobili interessati, nonché a servire i lotti liberi, in attuazione del progetto Savi, come integrato dalle prescrizioni della soc. Abbanoa S.p.a”, così si dispone: “Tutto ciò premesso e considerato Nulla osta all'esecuzione delle lavorazioni richieste in quanto le stesse costituiscono stralcio funzionale del sistema fognario/depurativo come rappresentato nel progetto definitivo di cui sopra, previa presentazione di formale istanza corredata dagli elaborati progettuali tramite sportello SUAP”;
- per quanto occorrer possa, quale atto presupposto, della nota prot. 7738 del 20 luglio 2018 con la quale il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata convoca la conferenza di servizi sul progetto

- generale delle infrastrutture primarie (ampliamento rete fognaria del comprensorio di Costa Paradiso);
- della nota prot. 9655 del 14 settembre 2018, quale atto presupposto, con la quale il Comune di Trinità d'Agultu afferma genericamente che sarebbe stata presentata una proposta da parte di alcuni proprietari di numerosi lotti insistenti all'interno di Costa Paradiso per la realizzazione di un rilevante stralcio funzionale dell'impianto fognario;
 - per quanto occorrer possa, della comunicazione 2 agosto 2018, prot. SM/DL/GR 38258/DG inviata da Abbanoa s.p.a. al Sindaco del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Area Tecnica-Settore Edilizia Privata e all'EGAS avente ad oggetto il progetto generale delle infrastrutture primarie (ampliamento rete fognaria del comprensorio di Costa Paradiso) - Pratica Edilizia 06 quater 2011 - n. 241/90 e s.m.i., contenente prescrizioni relative alla rete fognaria, a sollevamenti fognari e all'impianto di depurazione richiamate nel provvedimento del Comune del 16 ottobre 2018;
 - per quanto occorrer possa, e per le ragioni che infra saranno emarginate, dell'atto presupposto costituito dalla delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola del 14 luglio 2016, n. 28 con la quale “è data la facoltà ai proprietari dei lotti non allacciati/non allacciabili alla rete fognaria esistente di accordarsi autonomamente al fine di progettare e realizzare, mediante stralci attuativi del piano di lottizzazione, le mancanti reti fognarie del comprensorio, il tutto secondo la procedura prevista dalla L. 1150/1942”;
 - dell'eventuale provvedimento concessorio rilasciato, medio tempore, al Gruppo Mela e Gravina per l'esecuzione delle opere menzionate nel nullaosta impugnato;
 - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato, nonché per l'accertamento

- dell'obbligo/dovere del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate e meglio specificate infra,

nonché per la condanna

- ai sensi dell'art. 34, CPA, del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad adempiere agli obblighi a esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo e, ove se ne ravvisi la necessità, all'ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario, nonché di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate negli artt. 3 e 4, convenzione di lottizzazione 1° agosto 1975 stipulata tra il Comune e la Comunità ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18/3/2019 :

per l'annullamento,

- del provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 27 dicembre 2018, prot. 299/2018 (comunicato a mezzo PEC il 28 dicembre 2018), avente ad oggetto “Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 5.12.2018”, con il quale, con riferimento alla richiesta di sgravio dalla gestione dello scarico fognario avanzata dalla Comunità con nota 5 dicembre 2018, così si dispone: “ Al momento, persistendo tutte le condizioni di conformità alla disciplina igienica e ambientale e non essendo venuti meno i presupposti soggettivi ed oggettivi inerenti la gestione, non vi è alcuna ragione per revocare l'autorizzazione di cui sopra, salvo che il titolare non comunichi la cessazione dello scarico. Nel caso di specie l'ente scrivente, inoltre, non è legittimato a individuare d'imperio un altro soggetto a cui imputare ogni effetto giuridico dell'autorizzazione”;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l'8/5/2019:

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecuzione in via cautelare,

- del provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 18 febbraio 2019, prot. 024/2019 (comunicato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 28.01.2019 prot. n. 18”, con il quale, con riferimento alla comunicazione Prot. 0018/2019 GM/Ap inviata dalla Comunità del Territorio Costa Paradiso in data 25 gennaio 2019 alla Provincia di Sassari (e, per conoscenza, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Abbanoa s.p.a. e all'Ente Governo d'Ambito Sardegna), si invita “la Comunità del Territorio ad assumere comportamenti responsabili nell'atto del comunicare la cessazione dello scarico – oltre che rispettosi delle norme ambientali e dei diritti delle comunità insediate – e a non indurre questa amministrazione a revoca che non è determinata dalle ragioni dell'art. 130 del TUA e che si può configurare quale interruzione di pubblico servizio”;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trinità D'Agultu e Vignola e di Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e di Antonio Maria Mela e di Serv.Is S.r.l. e di Provincia di Sassari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti depositati l'8 maggio 2019, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la natura non provvedimentoale dell'atto impugnato con i motivi aggiunti depositati l'8 maggio 2019;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio relativamente alla presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), respinge l'istanza cautelare avanzata con i motivi aggiunti depositati l'8 maggio 2019;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Marco Lensi

IL SEGRETARIO